

**Da:** [REDACTED]  
**Inviato:** venerdì 2 febbraio 2024 12.25  
**A:** mariamaddalena.buoninconti@postacertificata.notariato.it  
**Oggetto:** Tribunale Ordinario di Verona Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012  
**Allegati:** Allegato senza titolo 00628.txt; IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml; DECRETO BURTI.pdf.zip

Tribunale Ordinario di Verona.

--  
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 Numero di Ruolo generale: 198/2022  
Giudice: BURTI ATTILIO  
Parti: [REDACTED]  
Debitore: [REDACTED]

Si da' atto che in data 02/02/2024 alle ore 12:24 il cancelliere [REDACTED] ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica mariamaddalena.buoninconti@postacertificata.notariato.it della parte MARIA MADDALENA BUONINCONTI il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 02/02/2024  
Tipo Evento: EVENTI PARTICOLARI  
Oggetto: ATTO NON CODIFICATO  
Descrizione: EMESSO ATTO DI DECRETO MODIFICA ORDINANZA DI VENDITA  
Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 02/02/2024 12:24 Registrato d [REDACTED]

--  
Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.  
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell art.16, comma 4 del D.L. 179/2012



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Il Giudice dell'esecuzione

ritenuto, *re melius perpensa*, che la pubblicità di un estratto dell'avviso di vendita sui canali social (Instagram, Facebook e Twitter) e sui portali degli annunci commerciali privati [www.idealista.it](http://www.idealista.it), [www.casa.it](http://www.casa.it), [www.subito.it](http://www.subito.it) e [www.bakeca.it](http://www.bakeca.it) non rivesta carattere essenziale o dirimente ai fini dello svolgimento della gara ed il suo espletamento costituisca mera facoltà del gestore della pubblicità Astalegale senza che ciò comporti costi aggiuntivi per il creditore procedente;

p.q.m.

- revoca il provvedimento del 25/1/24;
- modifica l'ordinanza di vendita rispetto alle forme pubblicitarie previste dall'art. 490, terzo comma, cod. proc. civ. espungendo ogni riferimento alle piattaforme social network ai portali della pubblicità commerciale sopra indicati;
- si comunichi con le medesime forme di pubblicità dell'ordinanza di delega.

Verona, 1° febbraio 2024

Il Giudice dell'esecuzione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Verona,

2 FEB. 2024



Il Cancelliere Esperto  
Tiziana MIGNO